



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0052465 P-4.17.1.7.5
del 27/12/2012



DIP. P.S. - DIR. CENTRALE RIS. UMANE UFFICIO I ANZO. E GIURIDICI
07 GEN 2013
PROT. N° 0050/1813

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per le risorse umane
Roma

Oggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 – computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Si fa riferimento alla lettera del 5 giugno 2012, prot. n. 333-A/9806.G.3.2/4104-2012, con la quale codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera e della pensione.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, al comma 5-ter recita: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;..."; il successivo comma 5-quinquies prevede: "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quadter si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53".

Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che "i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità": Ciò sta a significare che il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura; questo si desume dalla circostanza che la legge ha previsto l'istituto della contribuzione figurativa (la quale, si ricorda, nel caso di specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che è valida per il diritto e per la misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è

SP/EM

